

(N. 968-B)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BASSANINI, COLONI, MOTETTA, ROGNONI, FORMICA, SPAGNOLI, BOZZI, RODOTÀ, ANIASI, BIASINI, SEGNI, GITTI, GORLA, PAZZAGLIA, MASSARI, BARCA, LA MALFA, RUFFOLO, GIANNI, MINERVINI, NEBBIA, SERRI, ALBORGHETTI, RIZ, DUJANY, SARTI Adolfo, SACCONI, ARISIO, SANGALLI, COMIS, MORO, ZOSO, CASINI Carlo, ANSELMI, VISCO, LUSSIGNOLI, EBNER, PORTATA-DINO, ORSINI Gianfranco, BERNARDI Guido, DAL MASO, PASQUALIN, REBULLA, RONZANI, SOAVE, VIRGILI, DANINI, MOSCHINI, MIGLIASSO, LANFRANCHI CORDIOLI, ALASIA, FRANCESE, CAPRILI, COLUCCI, DE CARLI, PICCHETTI, GIOVANNINI, MASINA e MANNUZZU

(V. Stampato Camera n. 1640)

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1984 (V. Stampato n. 968)*

*modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1985 (V. Stampato Camera n. 1640-B)*

*ruovamente modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1985*

---

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano

---

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 1.900 milioni.

A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (A.V.S.) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

**Soppresso.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero »; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)